



# COMUNE DI META

Provincia di Napoli

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

N° 24 del 21/06/2010

### OGGETTO: REGOLAMENTO POLIZIA MORTURARIA - APPROVAZIONE A SEGUITO PARERE CONSULTA REGIONALE - PROVVEDIMENTI

L'anno duemiladieci, addì ventuno del mese di giugno alle ore 20,40, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza Consigliere Comunale Pasquale Cacace il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	TRAPANI Paolo	SI		17	GARGIULO Marialaura	SI	
2	TITO Giuseppe	SI		18			
3	MARESCA Graziano	SI		19			
4	CASTELLANO Michele	SI		20			
5	PANE Francesco		SI	21			
6	DI CAPUA Agnello	SI		22			
7	RUSSO Raffaele	SI		23			
8	STARITA Massimo	SI		24			
9	CACACE Pasquale	SI		25			
10	MARESCA Luciano	SI		26			
11	APUZZO Angelo	SI		27			
12	ERCOLANO Augusto	SI		28			
13	RUSSO Antonino		SI	29			
14	VIGGIANO Antonella	SI		30			
15	DE MARTINO Daniele	SI		31			
16	D'ALESSIO Gianfranco	SI					
PRESENTI: 15				ASSENTI: 2			

Partecipa Il Segretario Comunale dr.ssa Loredana Lattene

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA-APPROVAZIONE A SEGUITO  
OSSERVAZIONI CONSULTA REGIONALE

**Il Presidente:** dà lettura della proposta all'ordine del giorno e degli articoli modificati per effetto delle osservazioni formulate dalla Consulta Regionale al regolamento di polizia mortuaria approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 02.07.2009.

Si allontana l'assessore Tito.

**Interviene il consigliere Viggiano**, la quale, ricordando che nel regolamento vigente era prevista la normalizzazione delle tombe e la cementificazione delle aree circostanti, invita l'Amministrazione a dare seguito a tale previsione.

**Il Presidente**, non essendoci più interventi, invita l'assemblea a votare.

Presenti: 14

Assenti: 3 (Russo A., Pane, Tito)

Favorevoli: 14

### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 21.12.2007 veniva approvato il Regolamento di Polizia Mortuaria;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 02.07.2009 venivano apportate modifiche ed integrazioni al suddetto Regolamento;

RICORDATO che in data 23.09.2010 tutti gli atti venivano inoltrati alla Giunta Regionale della Campania per il parere di competenza;

RILEVATO che con nota prot. 75975 del 28.01.2010, acquisita al protocollo del Comune in data 02.02.2010 al n. 1770, il Dirigente della G.R.C. – Area Generale di Coordinamento – Assistenza Sanitaria – trasmetteva le osservazioni al Regolamento formulate dalla Consulta Regionale nella seduta del 12.01.2010;

VISTE le osservazioni ed il Regolamento predisposto dall'ufficio Servizi Cimiteriali, modificato in base alle osservazioni in parola;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 267/2000 l'approvazione dei regolamenti è di competenza del Consiglio Comunale;

AVUTA lettura della relazione istruttoria e della proposta dell'Amministrazione;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgvo 18.08.2000 n. 267;

SENTITO l'esito delle votazioni

### DELIBERA

1) di integrare e modificare, come da relazione istruttoria, gli artt. 5 e 12 e il Capo VIII del Regolamento di Polizia Mortuaria, già approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 76 del 21.12.2007 e n. 18 del 02.07.2009, con le osservazioni formulate dalla Consulta Regionale per le attività funerarie e cimiteriali nella seduta del 12.01.2010

2) di dare atto che, per effetto delle modifiche apportate, la numerazione degli articoli è variata e che il Regolamento risulta ora composto da n. 91 articoli;

3) di trasmettere il presente atto al Prefetto per il successivo invio al Ministero della Salute – Dipartimento di prevenzione – Ufficio VI ed alla Regione Campania

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Pasquale Cacace

Il Segretario Comunale  
dr.ssa Loredana Lattene

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE  
dr.ssa Loredana Lattene

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Meta  
Li,

Il Segretario Comunale  
dr.ssa Loredana Lattene

---

# REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 24 del 21.06.2010

## **CAPO I - DICHIARAZIONE DI MORTE E PERIODO DI OSSERVAZIONE**

Art. 1 - Denuncia di morte

Art. 2 - Obbligo di informazione

Art.3 - Morte su suolo pubblico

Art.4 - Denuncia della causa di morte

Art. 5 - Trasporto di salma

Art. 6 - Autorizzazione al trasporto e al seppellimento - Verbale Chiusura Feretro

Art. 7 - Aveni diritto alla sepoltura nel cimitero comunale

Art. 8 - Orari dei servizi funebri

Art. 9 - Composizione delle salme per il trasporto - trattamento antiputrefattivo

Art. 10 - Registro dei cadaveri ricevuti

Art. 11 - Norme di comportamento nel cimitero

## **CAPO II - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

Art. 12 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie

Art.13 - Fuoriuscita di percolato

## **CAPO III - CREMAZIONE**

Art. 14 - - Informazione ai cittadini - Autorizzazione alla cremazione

Art. 15 - Luoghi ed autorizzazione alla dispersione delle ceneri

Art. 16 - Autorizzazione per l'affidamento delle ceneri

Art. 17 - Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri

## **CAPO IV - TIPI DI SEPOLTURA**

Art. 18 - Tipi di sepoltura

Art. 19 - Campi di inumazione

Art. 20 - Fosse di inumazione

Art. 21 - Feretri per inumazione

Art. 22 - Inumazione in campo comune

Art. 23 - Loculi sepolcrali in concessione

Art. 24 - Restituzione loculi

Art. 25 - Ossari e urne funerarie

Art. 26 - Tumulazione

Art. 27 - Scadenza e rinnovo

Art. 28 - Diritti e canone di concessione

Art. 29 - Diritto di sepoltura

Art. 30 - Interventi all'interno del Cimitero

Art. 31- Concessione aree per tombe di famiglia

Art. 32- Diritto sepoltura nelle tombe di famiglia

Art. 33 - Rientro in possesso di tombe di famiglia da parte del comune

Art.34 - Durata e titolarità concessione tombe di famiglia

Art. 35 - Cessione tra privati di tombe di famiglia

Art. 36 - Manutenzione delle sepolture private

Art. 37- Applicabilità ai loculi perpetui delle norme relative alle tombe di famiglia

Art. 38 - Estinzione delle concessioni

Art. 39- Revoca della concessione

Art. 40- Decadenza della concessione

Art. 41 - Rinuncia a concessione

Art. 42 - Estinzione concessione per soppressione cimitero

Art. 43- Concessioni perpetue o a tempo determinato

Art. 44 - Servizio di illuminazione votiva

## **CAPO V - ADDETTI AL CIMITERO**

Art. 45- Dipendenza del personale addetto ai cimiteri

Art. 46 - Compiti del personale addetto ai cimiteri

## **CAPO VI - TRASPORTO DI CADAVERI DA E PER GLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO**

Art. 47- Trasporti di cadaveri da o per uno degli stati aderenti alla convenzione

## **CAPO VII - MORTE PER MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE**

Art. 48 - Precauzioni in caso di morte dovuta a malattia diffusiva

Art. 49- Avviso di morte per malattia diffusiva

Art. 50- Periodo di osservazione in caso di morte per malattia diffusiva

## **CAPO VIII – TRASPORTI FUNEBRI**

Articolo 51 - Definizione di trasporto funebre.

Articolo 52 Competenze sui trasporti Funebri.

Articolo 53 - Trasporti funebri a carico del Comune.

Articolo 54 - Trasporti funebri a pagamento.

Articolo 55 - Autorizzazione al singolo trasporto funebre.

Articolo 56 - Riti religiosi.

Articolo 57 - Trasporto di resti e di ceneri.

Articolo 58 - Trasporti funebri da e per altri Comuni.

Articolo 59 - Trasporti all'estero o dall'estero di salme, di resti mortali, di ceneri.

Articolo 60 Disciplina delle attività di trasporto funebre.

Articolo 61 - Diritto Fisso.

Articolo 62 - Esecuzione del Servizio.

Articolo 63 – Trasporto funebre: Dotazione minima e caratteristiche dei mezzi.

Articolo 64 – Trasporto Funebre: Norme per il personale addetto al servizio.

Articolo 65 - Responsabilità verso terzi.

Articolo 66 - Controlli sui Trasporti Funebri.

Articolo 67 - Trasporto Funebre: Cauzione Definitiva.

Articolo 68 - Trasporto Funebre: Autorizzazione comunale, durata e modalità.

Articolo 69 - Documentazione.

Articolo 70 - Condizioni ostantive al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre.

Articolo 71- Sanzioni. Sospensione e revoca dell'autorizzazione.

Articolo 72 - Divieto di cessione dell'autorizzazione.

Articolo 73 - Obblighi delle Imprese funebri.

Art. 74- Introduzione nel paese di cadaveri provenienti da uno stato non aderente alla convenzione

Art.75 - Estradizione di cadaveri diretti verso uno stato non aderente alla convenzione

Art. 76- Duplice cassa per il trasporto

## **CAPO IX - TRASPORTO DI CADAVERI DA E PER LO STATO DELLA CITTÀ' DEL VATICANO**

Art. 77 - Rinvio alla convenzione tra la santa sede e l' Italia

## **CAPO X – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

Art. 78 - Funzioni - Licenza

Art. 79 - Divieti

## **CAPO XI - DISPOSIZIONI VARIE**

Art. 80 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Art. 81 - Mappa

Art. 82 - Annotazioni di mappa

Art. 83 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Art. 84 - Schedario dei defunti

Art. 85 - Scadenario delle concessioni

## **CAPO XII - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 86 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. 87 - Cautele

Art. 88 - Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

Art. 89 - Concessioni pregresse

Art. 90 - Rimesse dei carri funebri - Norma transitoria

**Articolo 91 - Abrogazione di precedenti disposizioni.**

## **CAPO I - DICHIARAZIONE DI MORTE E PERIODO DI OSSERVAZIONE**

### **Art. 1- Denuncia di morte**

La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, il luogo dove il cadavere è stato deposto. Il medico chiamato sul posto del decesso compila la dichiarazione di morte e esprime il parere per lo spostamento della salma. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso e, comunque, in grado di fornire le generalità del defunto, il luogo e la data del decesso. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte nel termine fissato dalla legge. Nelle denunce di decesso deve essere indicato il luogo dove questo è avvenuto;

### **Art. 2 – Obbligo di informazione**

Chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e alla ASL competente che incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti al Sindaco e alla Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

### **Art.3 – Morte su suolo pubblico**

Nei casi di morte sul suolo pubblico per infortunio o altra causa e quando per breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, le persone intervenute devono informare il medico e, nel caso si abbia il sospetto di morte dovuta a reato, l'autorità giudiziaria. Il corpo sarà trasportato alla Camera di osservazione secondo le indicazioni ricevute dal medico interpellato, o dall'autorità giudiziaria, e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

### **Art.4 - Denuncia della causa di morte**

I medici, in caso di morte di persona da loro assistita, dichiarano la malattia che a loro giudizio ne è stata la causa su apposita scheda ISTAT.

L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere l'elenco dei nuclidi somministrati, la quantità e la data di somministrazione

Nel caso di decesso senza assistenza del medico curante la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

I medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dell'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, devono denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale di Stato Civile .

Ove, dalla scheda di morte, risulti, o sorga comunque il sospetto, che la morte sia dovuta a reato, l'Ufficiale di Stato Civile deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

### **Art. 5 - Trasporto di salma**

Il Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso autorizza il trasporto funebre sia all'interno della Regione Campania che in qualsiasi altro luogo, in Italia o all'estero (ex art. 23 e 24 D.P.R. 285/90).

Il trasporto funebre può essere svolto solo da un'impresa in possesso delle prescritte autorizzazioni.

Il Comune, facente parte della Penisola Sorrentina, può disporre delle camere mortuarie dislocate presso l'A.S.L. NA5, nell'ambito dei presidi di Sorrento e C.mare di Stabia, per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

mantenimento in osservazione;

riscontro diagnostico;

eventuale trattamento igienico conservativo;

deposito per un periodo indefinito in attesa di autopsie giudiziarie;

accertamenti medico – legali;

riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione la salma deve essere posta in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Sono ammesse le necessarie cure igieniche sulla salma in osservazione. La salma va tenuta a disposizione per la visita necroscopica e non sarà collocata in cella frigorifera, né devono essere applicati dispositivi di refrigerazione al feretro prima che sia effettuato l'accertamento della realtà della morte.

La certificazione della realtà della morte è compito del medico necroscopo (nominato dalla A.S.L. competente e dipende dal Direttore Sanitario D'Azienda) che effettua la visita necroscopica non prima di 15 ore e non dopo le 30 ore dal decesso.

Il certificato di accertamento della realtà della morte che attesta che la salma è divenuta cadavere è indispensabile per l'autorizzazione al seppellimento.

Negli ospedali la funzione del medico necroscopo è svolta dal Direttore del presidio ospedaliero o da un medico da lui delegato.

### **Art. 6 - Autorizzazione al trasporto e al seppellimento – Verbale Chiusura Feretro**

Per il trasporto di cadaveri è necessaria l'autorizzazione del Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso. L'autorizzazione è rilasciata all'incaricato del trasporto, che deve avere i requisiti previsti dalla normativa vigente e il medesimo, in veste di incaricato di pubblico servizio, deve verificare in particolare:

a) la corrispondenza dell'identità' del defunto con le generalità' contenute nel titolo che autorizza il trasporto;

b) l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della destinazione;

c) le modalità' di confezionamento del feretro e della sua chiusura.

A conclusione delle verifiche sopraddette lo stesso addetto al trasporto sigilla il feretro e attesta l'avvenuta verifica compilando e sottoscrivendo un'apposita attestazione.

Per il trasporto di resti mortali l'autorizzazione e' rilasciata dal Comune di partenza.

L'autorizzazione per la sepoltura di cadavere nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, in base al certificato di accertamento del decesso rilasciato dall'Autorità competente, **unitamente all'autorizzazione al trasporto di cui all'art. 23 del D.P.R. 285/90, direttamente all'incaricato al trasporto, quale dipendente di impresa regolarmente autorizzata dal Comune all'esercizio del trasporto funebre.**

La medesima autorizzazione e' necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane.

Per la sepoltura di prodotti abortivi e dei feti che non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dalla ASL.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere accolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età' inferiore alle 20 settimane, presentando domanda di seppellimento alla ASL entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto accompagnata da certificato medico.

Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

#### **Art. 7 - Aveni diritto alla sepoltura nel cimitero comunale.**

Nel cimitero comunale devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- i cadaveri dei deceduti nel territorio Comunale, qualunque residenza avessero in vita;
- i cadaveri delle persone morte fuori comune ma che vi avevano in vita la residenza;
- i cadaveri delle persone morte fuori comune ma che in esso sono nate o abbiano avuto in vita la residenza per almeno 5 anni;
- il coniuge o il convivente, i figli, ed i genitori delle persone di cui ai commi 1) e 2) anche se in vita non hanno mai avuto la residenza nel comune.
- i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba privata esistente nel cimitero o in un loculo ad esse già' intestato, antecedentemente alla data di adozione del presente regolamento, estendendosi tale diritto al coniuge, ai figli ed ai genitori;
- i nati morti ed i prodotti del concepimento, relativi alle persone sopraelencate.
- i resti mortali e le ceneri dei deceduti sopraelencati

Il trasporto del feretro al cimitero viene effettuato a cura della famiglia, servizi o trattamenti speciali necessitano di autorizzazione da parte del Sindaco

Il trasporto del feretro di persone indigenti, decedute nel comune, è gratuito solo quando lo stato di indigenza è accertato e documentato, salvo casi eccezionali.

#### **Art. 8 – Orari dei servizi funebri**

Il Sindaco determina gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri. **La tumulazione e inumazione delle salme nel cimitero viene effettuata tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle 15.00 alle 17.00.**

#### **Art. 9 – Composizione delle salme per il trasporto – trattamento antiputrefattivo**

I cadaveri destinati all'inumazione nel Cimitero del Comune devono essere contenuti in casse di legno dolce.

Qualora provengano da località distanti oltre 100 Km, è obbligatoria la doppia cassa.

Le casse lignee devono preferibilmente essere riposte in casse metalliche ermeticamente chiuse, in questo caso è superflua la cerchiatura. I cadaveri destinati alla tumulazione devono essere racchiusi in duplice cassa.

Qualora la cassa metallica sia interna è superflua la cerchiatura, solamente nel caso in cui sia applicata alla cassa metallica stessa, una valvola o altri dispositivi omologati, atti a fermare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Il feretro dovrà essere accompagnato da una dichiarazione di responsabilità autentica resa dall'impresario che ha fornito le casse dove sono descritte le caratteristiche delle stesse.

Le iniezioni conservative vanno praticate nel caso di salme che devono essere trasportate in località fuori dalla Regione Campania

**Le salme, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 285/90, devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo, solo se diretti in cimiteri di altri comuni e solo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo le 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, tali prescrizioni non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.**

Il certificato attestante l'avvenuto trattamento deve essere consegnato all'ufficio dello Stato Civile in tempo utile per il rilascio della autorizzazione al trasporto.

Per i deceduti presso strutture ospedaliere tali informazioni dovranno essere fornite agli operatori della Camera Mortuaria, il certificato sarà consegnato in doppia copia e l'addetto alla chiusura del feretro provvederà al successivo inoltro agli uffici comunali.

#### **Art. 10 – Registro dei cadaveri ricevuti**

L'incaricato del Comune, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale di Stato Civile, egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

- 1) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando le generalità di ogni cadavere, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo;
- 2) Le generalità di ogni cadavere che viene tumulato, con l'indicazione del sito dove è stato deposto;
- 3) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero,
- 4) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc...
- 5) Il responsabile del cimitero terrà un apposito registro per annotare le generalità delle persone i cui cadaveri sono stati cremati e le cui ceneri sono state disperse nel giardino delle rimembranze all'interno del cimitero

## **Art. 11 – Norme di comportamento nel cimitero**

E' vietato introdurre nei cimiteri animali di qualsiasi specie, biciclette o altri veicoli. E' fatta eccezione per i veicoli speciali per invalidi. Nei cimiteri si dovrà tenere un contegno decoroso e che non disturbi i visitatori. E' vietato camminare sulle sepolture, imbrattare le lapidi, le croci, i muri e i monumenti e danneggiare piante, siepi e quanto appartiene al cimitero. Il Sindaco decide con propria ordinanza gli orari di apertura del cimitero. Il cimitero negli orari di chiusura deve essere chiuso a chiave, a meno che non sia in funzione un tipo di chiusura automatica.

## **CAPO II - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Art. 12 – Esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie**

Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio competente, non si effettuano nel periodo di luglio e agosto.

La cittadinanza viene informata delle operazioni di esumazione e estumulazione, allo scadere del diritto d'uso della sepoltura e ne viene data notizia con comunicazione ai parenti, pubbliche affissioni all'albo pretorio del Comune, all'ingresso del cimitero e dei campi comuni o delle altre sepolture in scadenza, per almeno 30 giorni precedenti quelli delle operazioni cimiteriali.

L'operatore, osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, farà in modo che la stessa venga trattata con le necessarie cautele igienico - sanitarie. Esaminato il cadavere contenuto nella cassa, se questo non è completamente mineralizzato si inuma un'altra volta fino a mineralizzazione completa.

Il periodo di inumazione ordinaria ai sensi dall'art. 82 - comma 1 - del D.P.R. 285/90, è di **10** anni.

Previa autorizzazione della Regione Campania, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1984 del 23.05.2003 il periodo di inumazione può essere ridotto ad un massimo di cinque anni.

E' possibile, qualora il cadavere non fosse completamente mineralizzato, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura indicata dalla famiglia.

Per il trasporto di resti mortali non completamente mineralizzati, è necessario deporre i resti in un contenitore chiuso e biodegradabile, racchiuso a sua volta in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile a chiusura ermetica; detta cassa deve essere tolta prima della successiva operazione cimiteriale sia questa la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

Nel caso in cui il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccogliere per deporre in cellette ossario o in altri loculi dati in concessione; in tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, riportante nome e cognome del defunto;

Nel caso che i famigliari decidano di raccogliere i resti per destinarli alla cremazione (art. 14 di questo regolamento) si userà un contenitore in materiale combustibile e biodegradabile, chiuso, di spessore e portata sufficiente in relazione al peso trasportato, riportante all'esterno nome, cognome, data di morte del defunto.

La irreperibilità anagrafica o la irreperibilità accertata degli aventi diritto viene dimostrata seguendo le modalità degli art. 140/143 del Codice di Procedura Civile.

Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa o resti mortali, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

Il Sindaco dispone con specifica ordinanza l'esumazione che avverrà dopo aver informato la cittadinanza con pubbliche affissioni.

Le lapidi, i cippi, ecc. possono essere ritirati dai familiari o smaltiti a carico del comune.

Gli avanzi di indumenti, casse, ecc... che si rinvergono in occasione di esumazioni ed estumulazioni sono equiparati a rifiuti speciali.

Gli effetti preziosi rinvenuti (se non richiesti dai parenti), dovranno seguire i resti. I fiori e oggetti risultanti dalle attività di visita ai cimiteri sono da considerarsi assimilabili ai rifiuti solidi urbani.

E' proibito al pubblico di assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione. Possono rimanere presenti soltanto i parenti più prossimi dei defunti o gli incaricati delle famiglie.

Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL competente per territorio, così come disposto dall'art. 83, comma 3, del D.P.R. n. 285/90.

Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni, devono essere smaltiti secondo quanto stabilito dal D.P.R. 15/7/2003 n. 254 e dal D.Lgs 152/2006.

### **Art.13 – Fuoriuscita di percolato**

Nel caso in cui a causa della sovrappressione, per effetto dei gas di putrefazione all'interno di un loculo si verifichi l'espulsione dei gas stessi e /o la fuoriuscita di percolato, si dovrà individuare il loculo in cui ciò è avvenuto avvisare i parenti del defunto, i quali dovranno provvedere in proprio a loro spese per rimediare in modo decoroso all'accaduto.

## **CAPO III – CREMAZIONE**

### **Art. 14 – Informazione ai cittadini - Autorizzazione alla cremazione**

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 20 del 9.10.2006, i comuni e la regione favoriscono e promuovono l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.

2. Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse.

La autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità previste dalla normativa vigente:

- Disposizione testamentaria;
- Iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;
- Volontà manifestata dal coniuge;
- Volontà manifestata dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74-75-76- e 77 del Codice Civile nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta.

La manifestazione di volontà di cui al comma precedente deve essere resa in forma scritta, anche inserita nella istanza di cremazione.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:

- certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti l'accertamento della realtà della morte e sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

Ai sensi dell'art. 8 – comma 3 della L.R. 9.10.2006 N. 20 il medico che provvede alla stesura del certificato di morte è tenuto a fornire specifiche informazioni ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizioni da adottare relativamente al defunto anche attraverso il materiale informativo predisposto dalla regione e dai comuni.

- in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla A.S.L. del luogo di amputazione.

La cremazione dei resti mortali e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune del decesso o del luogo ove si trovano i resti mortali, previa acquisizione di dichiarazione resa ai sensi del T.U. 445/2000

### **Art. 15 – Luoghi ed autorizzazione alla dispersione delle ceneri**

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, secondo la volontà propria del defunto.

L'Amministrazione Comunale individuerà, con apposito atto deliberativo, una zona all'interno del Cimitero Comunale denominata "giardino delle rimembranze" ove disperdere le ceneri, ai sensi dell'art. 80 – comma 6 – del D.P.R. n. 285/90.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1 n. 8 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente e contemplati all'art. 4 della L.R. n. 20/2006, così integralmente riportato:

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri di cui all'articolo 80, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/90;
- b) in aree naturali appositamente individuate, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, dai comuni, dalle province, dalla regione;
- c) in aree private.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 130/2001.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, o dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto della volontà del defunto; e comunque deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove sono custodite.

La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto, o, in mancanza, dal personale appositamente autorizzato dal Comune o delle Imprese autorizzate ad esercitare tale attività.

Ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 20/2006, per non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario secondo quanto disposto all'articolo 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 130/2001, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.

Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

### **Art. 16 - Autorizzazione per l'affidamento delle ceneri**

**Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della legge 130/2001 o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 3 e 4. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti, espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001 (art. 2 - comma 1 - L.R. 9.10.2006 n. 20).**

L'affidamento familiare o personale di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune competente del luogo di conservazione delle ceneri ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto, in vita, dal defunto o della volontà espressa verbalmente, in vita, dal defunto e manifestata, nella forma di autodichiarazione ai sensi del, D.P.R. 28 dicembre 2000, .n. 445, dal coniuge e da tutti i parenti di 1° grado.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero,(deposito a pagamento) finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

In caso di decesso o di inabilita' dell'affidatario l'urna cineraria torna sotto la responsabilita' dell'amministrazione comunale che la tumula nel cimitero.

I soggetti di cui al comma 1 presentano al comune competente per luogo di conservazione delle ceneri, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione;
- il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- l'obbligo per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto;

- i dati della persona a cui può essere consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo atto di affidamento;

la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso l'affidatario non intendesse più conservarla;

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in affidamento familiare o personale è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.

La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, può conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero, allegando il relativo atto di affidamento.

Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- per affidamenti di urne autorizzate:
- dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario dei dati identificativi del defunto;
- per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza: dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
- per i recessi dall'affidamento: dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
- della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

#### **Art. 17 - Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri- Informazione ai cittadini**

La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

#### **CAPO IV - TIPI DI SEPOLTURA**

##### **Art. 18 - Tipi di sepoltura**

Oltre a quelli già esistenti in base alle precedenti normative (loculi e cappelle di famiglia in concessione perpetua) disciplinati dai relativi contratti, sono previsti i seguenti tipi di sepoltura:

- 1) Inumazione in campo comune fino a completa mineralizzazione;
- 2) Tumulazione in loculi costruiti dal Comune e concessi a pagamento per anni 99;

- 3) Tumulazione gratuita in ossario comune per resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione;
- 4) Tumulazione a pagamento in ossari concessi dal Comune per resti mortali e ceneri;
- 5) Inumazione in aree private corredate da ossario, costruite a cura dei privati, in concessione novantanovenale;
- 6) Tumulazione in cappelle di famiglia corredate da ossari costruite a cura dei privati, in concessione novantanovenale. Costituiscono sepolture private solo quelle di cui ai punti 5 e 6. La durata delle concessioni decorre dalla data di perfezionamento dell'atto di concessione.

### **Art. 19 - Campi di inumazione**

Il cimitero è dotato di campo comune destinato alla sepoltura per inumazione.

Tale campo è diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità, senza distinzione di sesso.

Ogni fossa sarà contrassegnata a cura del Comune, con un numero progressivo ed indicazione della zona. Sul cippo verrà indicato il nome e il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

Lateralmente alla fossa non è consentito l'apposizione di vasi, ceri e materiale in genere.

Non è consentito l'uso di monumenti o lastre diverse da quelle autorizzate che, comunque, devono essere conformi al vigente piano cimiteriale .

Un'area del cimitero può essere destinata alla inumazione degli arti amputati ove ne sia stata fatta esplicita richiesta, individuata nella planimetria tenuta nell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

### **Art. 20 - Fosse di inumazione**

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

### **Art. 21 - Feretri per inumazione**

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno dolce di spessore minimo di cm 2 deve avere vesti biodegradabili ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Gli arti amputati che devono essere inumati nel cimitero devono essere confezionati con materiale biodegradabile e ogni onere resta a carico del richiedente l'inumazione.

### **Art. 22 - Inumazione in campo comune**

Le casse da inumare in campo comune dovranno essere costruite con tavole di legno dolce aventi lo spessore minimo di mm. 20.

Qualora si tratti di cadaveri provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, la cassa metallica dovrà essere preferibilmente esterna e che l'inumazione avverrà solo dopo che sono stati eseguiti i tagli alla cassa metallica, previa rimozione dei sigilli e del coperchio di legno, ai sensi dell'art. 75, comma 2, del D.P.R. 285/90.

Le lapidi e i monumenti funebri non possono essere lavorati nei cimiteri, ma dovranno esservi introdotti completamente finiti e pronti per il montaggio.

Le lapidi dovranno essere fissate, a monte della fossa, con apposito basamento in muratura che le renda perfettamente stabili.

Sarà immediatamente ritirato e disperso dagli addetti tutto il materiale apposto in inottemperanza alle disposizioni vigenti.

### **Art. 23 - Loculi sepolcrali in concessione**

- Nei cimiteri, a cura del Comune, sarà provveduto alla costruzione di loculi sepolcrali destinati alla tumulazione, che verranno concessi ai privati per la durata di anni 99, prorogabili a richiesta, di 10 anni in 10 anni per altri 30, verso il pagamento ogni volta del corrispettivo fissato dall'Amministrazione Comunale.

- Le concessioni verranno date secondo l'ordine cronologico di presentazione e registrazione della domanda al Protocollo Generale del Comune da redigersi in carta legale indirizzata al Sindaco con l'indicazione dell'oggetto della richiesta (urna, loculo, ossario, ecc.) e su individuazione nel cimitero.

- L'ordine di assegnazione dei loculi è il seguente: vengono prima assegnati tutti i loculi di una colonna dal più basso al più alto; poi si passa alla successiva colonna, invertendo la direzione di assegnazione dal più alto al più basso; nella successione delle colonne si comincia a sinistra di ciascun blocco. L'ordine di assegnazione sopra descritto discende automaticamente dal numero del loculo risultante dal relativo registro.

- Le concessioni vengono disposte solo per i cadaveri da tumulare, dandone comunicazione al familiare richiedente.

- Nel caso in cui la famiglia del defunto ritenga di riunire più cadaveri tumulati nei Cimiteri del territorio comunale riferiti ai coniugi o conviventi, ascendenti e discendenti prossimi del de cuius, sarà concessa la facoltà di chiedere uno o più loculi contigui, previa restituzione al Comune, ai sensi dell'art. 24 del presente regolamento, dei loculi già occupati dai cadaveri dei traslati.

E' data, inoltre, facoltà di riunire il cadavere del coniuge o convivente, dei genitori, e dei figli del de cuius anche se tumulate in un Cimitero situato fuori del territorio comunale.

Il concessionario ha l'obbligo della lapide in marmo con l'indicazione del nome, cognome, età (o data di nascita) e data di morte del defunto.

Le lapidi potranno essere complete di portafiori, porta lume, fotografia e simbolo religioso (croce).

Ornamenti, iscrizioni o epigrafi dovranno ottenere la preventiva approvazione.

I loculi usati, anche se momentaneamente vuoti, dovranno essere chiusi con lapidi di marmo grezzo.

#### **Art. 24 - Restituzione loculi**

La concessione da' diritto soltanto alla sepoltura, con l'esplicito divieto di trasferimento ad altri, sia per utilizzo che per donazione. In caso di loculi a perpetuità è in facoltà del concessionario o del suo avente causa, restituire il loculo al Comune; la Giunta Comunale, in base a stima dell'Ufficio Tecnico Comunale, determinerà il prezzo di restituzione e quello di nuova concessione.

I loculi in concessione temporanea, comunque sgombrati prima della scadenza, torneranno automaticamente al Comune, che pagherà i seguenti indennizzi:

- a) il 50% del prezzo di concessione entro il 5° anno;
- b) il 25% del prezzo di concessione entro il 10° anno;
- c) oltre il 10° anno dalla concessione non sarà pagato alcun indennizzo.

I prezzi dei loculi restituiti saranno determinati in base alle tariffe vigenti.

#### **Art. 25 - Ossari e urne funerarie**

Nei cimiteri verranno costruiti, a cura del Comune, ossari che il Comune cede in concessione ai privati verso il pagamento del corrispettivo fissato.

Il diritto di uso spetta al concessionario, ai suoi congiunti e comunque alle persone espressamente indicate nell'atto di concessione.

Gli ossari possono essere restituiti al Comune il quale pagherà i prezzi stabiliti dal Sindaco con apposito provvedimento.

La concessione relativa agli ossari è di durata novantanovenale, salvo rinnovo.

Il concessionario dovrà, a sue spese, provvedere alla sistemazione dell'urna ed all'apposizione di una lapide in marmo con identificazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Altre iscrizioni o epigrafi dovranno essere conformi a quelle regolamentate dal Comune.

#### **Art. 26 – Tumulazione**

In ogni loculo può essere tumulato esclusivamente il cadavere indicato nella concessione. Qualora le dimensioni del loculo lo permettessero, vi potranno essere conservate anche cassette ossario e urne cinerarie di famigliari del defunto purché queste non siano sovrapposte al feretro.

Qualora in loculi a concessione perpetua si trovi già una cassetta ossario contenente i resti di un avente diritto alla sepoltura, può concedersi la tumultazione anche del feretro del concessionario stesso o dei suoi famigliari aventi diritto a sepoltura nel comune.

#### **Art. 27 - Scadenza e rinnovo**

Alla scadenza della concessione, se non richiesto altrimenti, i resti mortali o le ceneri vanno all'ossario comune. Il rinnovo della concessione, possibile solo in presenza di feretro, dovrà essere richiesto entro sei mesi dalla scadenza.

#### **Art. 28 – Diritti e canone di concessione**

I diritti di concessione riguardanti la tumulazione nonché i canoni di concessione dei nuovi loculi e il rinnovo delle concessioni dei loculi in scadenza sono fissati con deliberazione della Giunta Comunale.

#### **Art. 29 - Diritto di sepoltura**

Il diritto di sepoltura in loculo è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di cadavere, ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, il Sindaco può autorizzare la cessione del diritto d'uso di loculo non ancora utilizzato da un concessionario.

La cessione è temporanea e gratuita e deve risultare da atto scritto.

La cessione non è consentita quando ricorrano motivi di contrasto con l'atto di prima concessione o quando la cessione stessa può avere fini di speculazione.

#### **Art. 30 - Interventi all'interno del Cimitero**

Gli interventi all'interno dell'area cimiteriale competono:  
ai privati concessionari per quanto riguarda

- pulizia dei manufatti che costituiscono la tomba;
- interventi edilizi di qualsiasi tipo debitamente autorizzati, sulle proprie tombe, incluso la sostituzione delle lapidi deteriorate,
- interventi di manutenzione solo all'interno dello spazio autorizzato,
- inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni e traslazioni delle salme all'interno delle cappelle gentilizie, delle tombe di famiglia e negli altri tipi di sepoltura per i casi non contemplati ai successivi punti;
- predisposizione del manufatto edilizio per il passaggio dei cavi elettrici, in caso di sepoltura a terra,
- allaccio ai servizi acquedotto e fognatura nelle cappelle gentilizie;
- allacci elettrici lampade votive;

**Gli interventi sono subordinati al rispetto di quanto previsto nel Piano Cimiteriale ed al D.P.R. n. 380/2001.**

all'Amministrazione Comunale per quanto riguarda

- sostituzione lampade votive;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici;
- manutenzione delle aree comuni;
- inumazioni e tumulazioni delle salme;
- esumazioni, estumulazioni, traslazioni delle salme alla scadenza delle concessioni o per altri interventi programmati dall'Amministrazione per pubblico interesse;
- piantumazione di essenze arboree e giardinaggio;
- interventi di arredo urbano;
- pulizia delle aree comuni;
- realizzazione dei collettori principali di acquedotto e fognature;
- manutenzione delle aree esterne al cimitero;

- evitare che nei movimenti di terra avvengano dispersioni di ossa,
- colmare le fosse che per sfondamento delle casse si abbassino;
- colmare le fosse che risultino abbassate dopo l'esumazione.

Gli interventi dei privati devono essere eseguiti da ditte specializzate e sotto il controllo dell'Amministrazione:

L'Amministrazione Comunale per quanto di sua competenza, può avvalersi di Ditte esterne autorizzate.

Le Imprese esecutrici di lavori devono essere in possesso anche dei seguenti requisiti:

- a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività da svolgere;
- b) Documento previsto dall'art. 4 della L. 626/94, misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- c) Regolare iscrizione all'INPS e all'INAIL del personale utilizzato per effettuare il lavoro, dichiarato nel documento di cui al punto b).

### **- Interventi di natura edilizia e di decoro.**

Fatto salvo quanto previsto dal vigente piano cimiteriale, si definiscono:

- a) Tomba: qualsiasi struttura composta in tutto od in parte da materiali lapidei, metallici lignei o di simili nature, nonché strutture in terra o mista terra;
- b) Tomba di famiglia: tomba interrata con parte in elevazione di modesta altezza che ospita più morti;
- c) Cappelle private: piccoli edifici che ospitano più morti;
- d) Parti esterne della tomba: le varie parti costitutive della tomba che possono essere viste da chiunque. Rientrano fra queste anche le parti interne delle tombe di famiglia nel caso che queste siano visibili;
- e) Campata: parte del cimitero ospitante gli avelli, in numero variabile a seconda del periodo di costruzione, separata lateralmente da muri portanti.
- f) Congrua: definizione riferita solo alle lapidi degli avelli. Una parte esterna della tomba è definita congrua quando i suoi aspetti sostanziali e formali (materiale, scritte, colori, oggetti apposti, dimensioni, rapporti geometrici con la parte di contorno) sono ritenuti uguali o altamente simili alla maggioranza delle lapidi esistenti nella campata.
- g) Uguali materiali.: due materiali sono definiti uguali se hanno la medesima composizione chimica, il medesimo colore, la medesima grana, la medesima struttura (tessitura). Una pietra vulcanica, metamorfica o calcarea non è ritenuta uguale.

Campo di applicazione:

- Interventi da eseguirsi da parte di privati sulle tombe di proprietà od in concessione (illimitata o limitata).
- Monumenti il cui primo utilizzo è precedente di 50 anni alla data in cui si vuole realizzare l'intervento
- Nel caso di cappelle di famiglia o tombe in terra di famiglia, il regolamento si applica considerando separatamente il fabbricato e le varie tombe prese singolarmente. In tale ipotesi ricadono nei vincoli del

regolamento la struttura e le tombe aventi più di 50 anni (se presenti) e non ricadono le tombe aventi meno di 50 anni (se presenti);

#### Interventi

- a) Gli interventi edilizi saranno indirizzati al rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali della tomba o della parte di tomba, in modo da consentire la conservazione e la valorizzazione dei caratteri.
- b) Gli interventi sulle parti strutturali dovranno avvenire utilizzando gli uguali materiali della parte da sistemare. Se questo non fosse possibile, il nuovo materiale utilizzato, considerato incongruo, dovrà essere rivestito con materiale uguale al materiale con cui era composta la parte da sistemare. Anche il tinteggio segue le medesime regole.
- c) Non è possibile l'aggiunta di oggetti a vista se non già esistenti, o la cui esistenza sia debitamente documentata.
- d) Qualora all'interno della tomba, ad esclusione delle cappelle o tombe di famiglia, vengano posti i resti di un'altra persona, dovrà essere mantenuta la lapide originaria. Sarà possibile solo inserire nuove scritte, queste dovranno mantenere i medesimi caratteri, essere di uguale materiale, è possibile variare la dimensione del carattere. E' vietato aggiungere altri oggetti oltre gli esistenti. E' vietata l'eliminazione di scritte, oggetti affissi, l'alterazione dei colori originari, le geometrie dei contorni.
- e) Nel caso che una parte esterna della tomba subisca dei danni, compresa la rottura, dovrà essere adeguatamente recuperate e restaurata in tutte le sue parti. Qualora il recupero ed il restauro non fosse possibile, dovrà essere sostituita con altra uguale all'originaria in tutte le sue caratteristiche (materiale, scritte, colori, oggetti affissi, posizionamento, inserimento, ecc...) Relativamente alle lapidi degli avelli, non possono essere messe cornici se non già esistenti, non possono essere modificate le distanze planari con la facciata della campata, fatto salvo le prescrizioni del successivo punto in merito alla congruità
- f) Qualora il proprietario dovesse, per qualsiasi motivo, asportare parti esterne di un avello, la sua ricollocazione dovrà rispettare il criterio della congruità con le parti a vista delle tombe facenti parte della medesima campata. Questo comporta che, qualora la parte asportata fosse ritenuta incongrua dal Comune, il proprietario dovrà sostituirla con una congrua.
- g) L'inserimento di nuove lapidi di avelli dovrà rispettare il criterio di congruità.

Il controllo dell'attività edilizia da parte del Comune avviene attraverso la sorveglianza delle maestranze all'uopo incaricate dall'Amministrazione Comunale.

Per il restauro, la sostituzione e la nuova collocazione dovrà essere data comunicazione formale al Comune precisando la motivazione dell'intervento, descrivendo l'intervento stesso con l'indicazione dei materiali, geometrie, disposizioni spaziali, ecc. e la descrizione e l'eventuale documentazione fotografica della situazione esistente.

Qualora entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Comune non avesse nulla da obiettare, vige il silenzio-assenso ed è comunque responsabilità del proprietario e di chi interviene rispettare le disposizioni del presente articolo.

### **Art. 31- Concessione aree per tombe di famiglia**

Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali sulla base di piani di lottizzazione regolarmente approvati.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I progetti debbono essere approvati secondo le modalità previste dalla normativa vigente per il settore edilizio. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero dei cadaveri che possono essere accolti nel sepolcro.

Le costruzioni di sepolture su aree date in concessione devono essere realizzate entro il termine di due anni dalla data della relativa concessione.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate da un tecnico idoneo che rilascerà apposito certificato, attestante la conformità della costruzione eseguita con il progetto licenziato dall' U.T. Comunale.

L' U.T., sentito il parere del Coordinatore Sanitario rilascia certificato di conformità.

### **Art. 32- Diritto sepoltura nelle tombe di famiglia**

Il diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia è riservato al concessionario, ai suoi ascendenti, al coniuge, ai discendenti in linea retta e ai coniugi di questi ultimi, a meno che nell'atto di concessione non sia diversamente disposto.

La concessione in uso del terreno per la costruzione di tombe di famiglia (qualora se ne presentasse la disponibilità), o la concessione in uso di tomba di famiglia, può essere disposta esclusivamente a favore di soggetti che possiedono i seguenti requisiti:

- persone residenti nel comune, o che vi hanno risieduto in passato per almeno quindici anni;
- coniugi di persone già sepolte nel cimitero comunale, anche se non residenti nel comune;
- persone aventi parenti fino al 2° grado già sepolti nel cimitero comunale, anche se non residenti nel Comune;
- persone aventi parenti fino al 2° grado residenti nel Comune, anche se essi stessi non residenti.

Non è ammessa la tumulazione di persone diverse da quelle indicate al precedente 1 ° comma; tuttavia il Sindaco può autorizzare a richiesta, l'accoglimento nella sepoltura privata di cadaveri di persone estranee alla famiglia, ma legate ad esse da vincolo di parentela, amicizia od obbligazione.

### **Art. 33 - Rientro in possesso di tombe di famiglia da parte del comune**

Le tombe di famiglia non potranno di norma essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di

perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

#### **Art.34 - Durata e titolarità concessione tombe di famiglia**

Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.

Alla morte del concessionario la titolarità della concessione passa ai suoi eredi secondo le norme del Codice Civile.

Tali eredi, se in numero di due o superiore, devono designare un rappresentante che risponda davanti al Comune degli obblighi indicati nell'atto di concessione.

Scaduto il periodo novantanovenale della concessione, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda entro sei mesi dalla scadenza costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murari per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

#### **Art. 35 -Cessione tra privati di tombe di famiglia**

Le tombe di famiglia potranno essere oggetto di cessione tra privati solo in via eccezionale, previa autorizzazione della Giunta Comunale, e dopo che questo organo avrà accertato che dalla cessione non risulti una lesione agli interessi del Comune e non risultino motivi di lucro o speculazione.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

#### **Art. 36 - Manutenzione delle sepolture private**

Le tombe di famiglia dovranno essere mantenute in perfetto stato a cura e spese del titolare della concessione, fino all'estinzione della concessione.

Nelle tombe di famiglia a pozzo di vecchia concessione, ove non vi sia spazio per adeguati ripiani e corridoi, non potranno effettuarsi tumulazioni in sovrapposizione, ma dovranno essere predisposti divisori in cemento o marmo, fino ad esaurimento dello spazio e la tomba non potrà essere aperta prima che siano trascorsi 25 anni dalla data dell'ultima tumulazione.

In caso di inadempimento agli obblighi della manutenzione, il Comune procederà d'ufficio, previa diffida, alle opere necessarie a spese degli interessati, da riscuotersi col sistema privilegiato delle imposte dirette.

Per le concessioni di vecchia data, ove i feretri non siano più identificabili per mancanza di targhette sugli stessi, qualora vengano richiesti spostamenti o riduzioni, per evitare ogni responsabilità da parte del Comune occorrerà da parte degli aventi diritto, la designazione congiunta di un responsabile di tutti gli adempimenti richiesti.

Relativamente alle stesse concessioni, in assenza di contratto, chiunque reclami il diritto all'uso della sepoltura dovrà dimostrare di essere discendente o erede del capostipite indicato nella lapide.

### **Art. 37- Applicabilità ai loculi perpetui delle norme relative alle tombe di famiglia**

Le norme relative al diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia, si applicano in quanto compatibili, ai loculi già concessi in perpetuità. Relativamente a tali loculi, in assenza di contratto, chiunque reclami il diritto all'uso della sepoltura dovrà dimostrare d'essere discendente o erede del capostipite indicato nella lapide.

### **Art. 38 - Estinzione delle concessioni**

Le concessioni di sepolture private, siano esse per loculi ovvero per aree private destinate alla costruzione di tombe di famiglia si estinguono per scadenza del termine, per revoca, per decadenza, rinuncia, soppressione del cimitero.

### **Art. 39- Revoca della concessione**

La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tal caso il concessionario ha diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua ad esso spettanti o, nel caso di concessione perpetua, per la durata stabilita dall'art. 23. Il concessionario ha diritto altresì al trasporto gratuito del feretro o dei resti nel nuovo sito.

### **Art. 40- Decadenza della concessione**

La decadenza può essere dichiarata dal Comune concessionario, previa regolare diffida, per inadempienza delle obbligazioni assunte con l'atto di concessione. In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

### **Art. 41 - Rinuncia a concessione**

Nel caso di aree inedificate, la retrocessione al Comune avverrà alle seguenti condizioni:

Rimborso del 50% del corrispettivo pagato.

Le aree inedificate, come sopra retrocesse, vengono riconcesse alla tariffa in vigore.

Nel caso di tombe di famiglia edificate, la retrocessione avverrà con rimborso della somma risultante da apposita perizia di stima dell'ufficio tecnico comunale.

Tali tombe verranno riconcesse al prezzo come sopra determinato, maggiorato delle spese amministrative e delle spese sostenute dal Comune per la manutenzione e/o il ripristino.

Il diritto di rinuncia può essere esercitato dal concessionario e in caso di morte di questi, dagli eredi secondo le norme del Codice Civile. Nel caso in cui gli eredi siano in numero di due o superiore, la rinuncia potrà essere presentata da un rappresentante designato ad intervenire in tutti gli atti e per tutti gli adempimenti da svolgere con il Comune.

#### **Art. 42 - Estinzione concessione per soppressione cimitero**

Tutte le concessioni si estinguono per soppressione dei cimiteri, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi in vigore.

#### **Art. 43- Concessioni perpetue o a tempo determinato**

Le concessioni perpetue od a tempo determinato di durata superiore a quella prevista dall'art.18, rilasciata anteriormente alla data d'entrata in vigore del presente regolamento restano confermate, salvo i casi di estinzione di cui agli artt.36 e seguenti.

#### **Art. 44 - Servizio di illuminazione votiva**

Il Comune provvede al servizio dell'illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata sufficientemente attrezzata ed idonea allo scopo.

### **CAPO V - ADDETTI AL CIMITERO**

#### **Art. 45- Dipendenza del personale addetto ai cimiteri**

Il personale addetto al cimitero dipende dall'amministrazione comunale e risponde all'Ufficio Servizi Cimiteriali per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc., alla tenuta dei registri

#### **Art. 46 - Compiti del personale addetto al cimitero**

Il personale addetto al cimitero deve:

- recarsi sul posto di lavoro con gli indumenti forniti dall'Amministrazione;
- verificare la conformità dei feretri alle disposizioni vigenti per l'inumazione o la tumulazione;
- ricevere e conservare i decreti di autorizzazione alla sepoltura;
- sorvegliare il deposito di osservazione situato nel cimitero;
- denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco ogni azione di vilipendio di cadavere.

Gli addetti al cimitero devono:

- custodire le chiavi del cancello di ingresso dei locali del cimitero e tutto il materiale e le attrezzature di pertinenza del cimitero stesso;

- mantenere in stato decoroso il cimitero, le adiacenze e l'accesso, compreso lo sfalcio delle erbacce;
- mantenere i cumuli di terra soprastanti le sepolture del campo comune nella debita forma atta a convogliare lo scolo delle acque piovane;
- tenere costantemente puliti i viali, coltivare le piante, le siepi ed i fiori all'interno del cimitero e nell'area di pertinenza;
- scavare le fosse, inumare i feretri e ricoprire le fosse con la terra (laddove il servizio non è in appalto);
- tumulare i feretri e richiudere i loculi (laddove il servizio non è in appalto);
- assistere gli incaricati delle autopsie speciali che si dovessero effettuare nel cimitero, provvedendo alle occorrenti operazioni di esumazione, disinfezione, pulizia, ecc...;
- sorvegliare le salme deposte nella camera mortuaria;
- provvedere alle esumazioni e alle estumulazioni ordinarie e a quelle straordinarie richieste dall'Autorità Giudiziaria o autorizzate dal Sindaco;
- raccogliere e depositare nell'ossario comune le ossa dei cadaveri esumati, qualora non sia richiesta diversa destinazione;
- vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni e l'esecuzione di qualsiasi lavoro in assenza di permesso da parte dell'Amministrazione comunale;
- denunciare al Sindaco ogni manomissione o infrazione alla normativa vigente;
- vietare la manomissione di cuscini, ghirlande ed addobbi in genere depositati dopo il rito funebre;
- tenere aggiornata con appositi cippi la numerazione delle tombe del campo comune;
- presentarsi all'estrazione dei feretri dal carro funebre all'ingresso del cimitero per il trasporto alla camera mortuaria o al luogo di sepoltura;
- effettuare le operazioni di sepoltura tutti i giorni compresi i festivi, salvo casi eccezionali all'uopo autorizzati dalla Autorità competenti.

E' vietato agli addetti al cimitero riscuotere tasse o diritti di competenza del Comune o pretendere il pagamento di prestazioni, dovendo queste essere previste nell'apposita tariffa ed essere corrisposte esclusivamente al Tesoriere del Comune.

E' fatto divieto alienare piante, fiori, marmi provenienti da spogli di sepolture, bronzi, residui ferrosi ecc.. e impegnarsi in qualunque affare o impresa relativi a tutto quello che riguarda i cimiteri. Le violazioni ai doveri del presente articolo sono soggette alla procedura disciplinare prevista per il personale comunale.

## **CAPO VI - TRASPORTO DI CADAVERI DA E PER GLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO**

### **Art. 47- Trasporti di cadaveri da o per uno degli stati aderenti alla convenzione**

Gli Stati aderenti alla convenzione sono: (Austria, Germania, Belgio, Cile, Danimarca, Egitto, Francia, Italia, Messico, Olanda, Portogallo, Svizzera, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Turchia, Zaire).

I trasporti di cadaveri da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. I cadaveri stessi debbono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima. Tale passaporto è rilasciato per i cadaveri da estradare dal territorio nazionale dal Sindaco del Comune dove e' avvenuto il decesso e per i cadaveri da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.

Nei casi previsti dal presente articolo il Sindaco agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della Sanità. .

Per quanto non previsto nel seguente articolo si rinvia alle disposizioni contenute nell'accordo internazionale concernente il ricevimento dei cadaveri sottoscritto a Berlino il 10/02/37 e rese esecutivo con R. D. 01/07/37 n° 1379.

## **CAPO VII - MORTE PER MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE**

### **Art. 48 - Precauzioni in caso di morte dovuta a malattia diffusiva**

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie diffuse comprese nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è vestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria salvo che l'autorità sanitaria non lo vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto in altra sede può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso saranno determinate dall'Autorità sanitaria.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da e per l'estero quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

### **Art. 49- Avviso di morte per malattia diffusiva**

In tutti i casi di morte per malattie infettive diffuse (comprese nell'elenco Pubblicato dal Ministero della Sanità) il medico deve darne subito avviso al Sindaco che provvede a informare l'A.S.L. competente.

### **Art. 50- Periodo di osservazione in caso di morte per malattia diffusiva**

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusa (compresa nell'elenco del Ministero della Sanità) o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario o del Sindaco si può ridurre il tempo a meno di 24 ore. (Il Coordinatore Sanitario della A.S.L. adotta le misure cautelative ritenute necessarie).

## **CAPO VIII - TRASPORTI FUNEBRI**

### **Articolo 51 - Definizione di trasporto funebre.**

Ai sensi del disposto dall'art. 344 del T.U.LL.SS., del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con il D.P.R. 285/1990 e della Legge della Regione Campania n. 12/2001. ed ai fini del presente Regolamento, per trasporto funebre si intende il trasferimento della salma dal luogo del decesso o rinvenimento al deposito d'osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nel trasporto di cadavere sono, altresì, compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo, il trasferimento e la consegna di quest'ultimo al personale incaricato delle operazioni cimiteriali. Esso é servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge e, nel territorio di questo Comune, é esercitato esclusivamente da imprese autorizzate a norma del presente regolamento.

### **Articolo 52 Competenze sui trasporti Funebri.**

Il trasporto delle salme, a norma dell'articolo 16 del D.P.R. 285/1990, é:

1. A pagamento.

2. A carico del Comune nei casi indicati dall'articolo 3 del presente regolamento.

3. In ogni caso, chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'articolo 385 del codice penale, come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86.

### **Articolo 53 - Trasporti funebri a carico del Comune.**

1. Sono a carico del Comune, ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 285/1990, che provvede ad eseguirli affidandoli, a rotazione, alle imprese autorizzate a norma del presente regolamento, i trasporti di:

Nati morti, feti, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali qualora non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;

Salme dirette agli appositi locali per il periodo obbligatorio di osservazione su segnalazione dell'ASL;

Salme di cui non sia possibile accertare l'identità;

Salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;

Recupero e trasporto delle persone morte per qualsiasi causa in luogo pubblico o nelle pubbliche vie al locale di osservazione, su segnalazione dell'Autorità Giudiziaria;

Qualsiasi altro trasporto su indicazione dell'Autorità Giudiziaria o del servizio sanitario;

In caso di particolare indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustificano, su segnalazione del servizio sociale del Comune o, comunque, su provvedimento motivato del Sindaco, potranno essere disposti trasporti funebri con annessa fornitura del feretro e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio funebre completo e decoroso.

### **Articolo 54 - Trasporti funebri a pagamento.**

1. I trasporti funebri a pagamento, nell'ambito del territorio del Comune di Meta, in osservanza del principio della libera concorrenza, sono effettuati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali dalle imprese funebri preventivamente autorizzate a norma del presente Regolamento.

2. La scelta dell'impresa a cui affidare il servizio di trasporto ed, eventualmente, anche tutti i servizi di onoranze funebri connessi, è demandata alla libera determinazione dei cittadini purché la ditta individuata abbia i requisiti previsti dal presente Regolamento.

3. La negoziazione degli affari deve avvenire nel rispetto del Codice Deontologico delle Imprese Funebri allegato alla Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12.

### **Articolo 55 - Autorizzazione al singolo trasporto funebre.**

I trasporti funebri possono essere effettuati solo con l'autorizzazione del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Prima del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, dovrà verificarsi l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla impresa funebre che lo esegue e che detta impresa sia autorizzata ad eseguire trasporti funebri in questo Comune.

### **Articolo 56 - Riti religiosi.**

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i Ministri degli altri Culti, di cui all'art.8 della Costituzione, possono intervenire all'accompagnamento funebre secondo l'itinerario stabilito.

2. La salma può sostare in Chiesa solo per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

### **Articolo 57 - Trasporto di resti e di ceneri.**

1. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto, pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'articolo 24 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, con obbligo di consegna dell'urna o della cassetta al servizio di custodia del cimitero di destinazione.

### **Articolo 58 - Trasporti funebri da e per altri Comuni.**

1. II trasporto delle salme in altro Comune é autorizzato dal Sindaco previa presentazione di apposita istanza da parte dei familiari della persona defunta o di altra persona appositamente incaricata a cui vanno allegati il nulla osta del Medico Sanitario ed il permesso di seppellimento. Tale documentazione, unitamente all'autorizzazione al trasporto, sar  consegnata al personale del cimitero ove avverr  il seppellimento.

2. L'impresa funebre che effettuer  il trasporto, dovr  essere munita di:

autorizzazione all'esercizio del trasporto funebre;

idoneit  sanitaria del carro funebre da utilizzare;

ricevuta attestante il versamento del diritto fisso di cui al successivo articolo 11.

3. Dell'autorizzazione al trasporto é dato avviso al Sindaco del Comune di destinazione nonch  ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

4. Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al Cimitero, ove sar  accertata la regolarit  della documentazione e l'osservanza delle prescrizioni impartite dalla normativa vigente in materia di trasporti funebri.

5. II Sindaco, sentito il parere del competente sanitario dell' ASL NA 3 sud pu  autorizzare il deposito temporaneo del feretro presso le abitazioni private o presso le chiese da dove seguir  il funerale nei modi e termini previsti dal presente Regolamento.

### **Articolo 59 - Trasporti all'estero o dall'estero di salme, di resti mortali, di ceneri.**

1. Per trasporti di salme per e da altro Stato si applicano, a secondo dei casi, gli articoli 27, 28 e 29 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R.285/90; per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 dello stesso Regolamento.

L'autorizzazione al Trasporto funebre é parimenti rilasciata dall'Ufficiale Di Stato Civile che sostituisce il Prefetto, cos  come previsto dalla Delibera di Giunta Regione Campania n. 1948 del 23/5/2003.

2. Per i trasporti di resti mortali o ceneri all'estero o dall'estero si applicano le prescrizioni di cui al punto 8 della Circolare del Ministero della Sanit  n. 24 del 24/06/1993.

### **Articolo 60 Disciplina delle attivit  di trasporto funebre.**

1. Compete al Sindaco, a norma dell'articolo 50, comma 7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 22 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, disciplinare i trasporti funebri in ambito comunale, con particolare riguardo a:

a) orari di svolgimento dei servizi,

b) orari di arrivo nei cimiteri,

c) giorni di sospensione dell'attivit  funebre,

d) percorso e luoghi di sosta dei cortei funebri.

### **Articolo 61 - Diritto Fisso.**

1. I trasporti funebri a pagamento, eseguiti nell'ambito del territorio comunale sono soggetti, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del DPR 285/90, al pagamento di un diritto fisso, stabilito con separato atto dalla Giunta Municipale che dovr  essere versato al Comune, direttamente sul conto corrente intestato a "Comune di Meta - Servizio Tesoreria" da parte della Ditta incaricata prima di ogni trasporto. Nel caso il trasporto fosse effettuato in giorno festivo o prefestivo sono concessi, alla ditta incaricata, tre giorni di tempo per assolvere al pagamento del diritto.

2. Analogamente sono soggetti al pagamento dello stesso diritto fisso i trasporti di cadaveri diretti ad altri Comuni, o provenienti da altri Comuni e diretti al Cimitero di Meta.

3. Il diritto fisso di cui sopra non é dovuto per i trasporti di ceneri, resti ossei, resti mortali e parti anatomiche e per gli altri casi previsti dal D.P.R. 285/1990.

4. II custode del Cimitero, prima dell'ingresso della salma nel Cimitero,   tenuto a verificare che sia stato assolto il pagamento del diritto nei modi indicati dal presente articolo.

### **Articolo 62 - Esecuzione del Servizio.**

1. Le imprese funebri autorizzate devono eseguire il servizio con la massima puntualit  e diligenza, accertandosi che i mezzi ed il vestiario del personale utilizzato siano sempre in perfetto ordine ed efficienza.

2. Il responsabile dell'impresa funebre, o altro dipendente preposto, assume la responsabilit  del trasporto a norma dell'articolo 23 del D.P.R. 285/1990 e deve munirsi della documentazione prescritta dallo stesso articolo.

3. I trasporti di salme provenienti da altri Comuni si distinguono in:

a) trasporti diretti al Cimitero;

b) trasporti diretti al Cimitero con sosta nel territorio cittadino.

Per i trasporti di cui alla lettera a) nessun obbligo del presente

Regolamento assoggetta le imprese funebri che vi provvedono se non il pagamento del diritto fisso di cui all'art.11. Per i trasporti di cui alla lettera b), con sosta nel territorio comunale per le relative onoranze, il trasporto funebre nel territorio comunale dovrà essere effettuato da impresa funebre autorizzata. Pertanto la ditta eventualmente non autorizzata provvederà a lasciare la salma in Chiesa o nel luogo previsto per la partenza delle esequie cittadine dove subentrerà, per il successivo trasporto al cimitero, una ditta autorizzata, previo pagamento del diritto fisso di cui all'art.61.

### **Articolo 63 – Trasporto funebre: Dotazione minima e caratteristiche dei mezzi.**

1. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio del servizio dei trasporti funebri, a norma del presente Regolamento, le ditte interessate devono avere la disponibilità continuativa, sulla base di titolo legittimo, della dotazione minima di mezzi nel seguito indicata:

– N. 2 autofunebri, di proprietà, di colore e dimensioni idonei per le vari classi di trasporto;

– N. 1 auto speciale adibita al trasporto di fiori e corone di proprietà.

2. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada devono essere conformi alle norme stabilite dall'art.20 del DPR 285/1990. Inoltre, devono essere munite della necessaria documentazione sanitaria ed essere in regola, ai fini della circolazione, con il Codice della Strada.

3. Sui carri funebri deve essere costantemente tenuta copia dei prescritti controlli di competenza del servizio di igiene pubblica e tutti gli altri controlli ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia.

4. L'azienda deve avere a disposizione una rimessa per il ricovero dei carri funebri e/o dello stallaggio dei cavalli avente i requisiti di idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 285/90.

### **Articolo 64 – Trasporto Funebre: Norme per il personale addetto al servizio.**

1. Le imprese, nell'esecuzione del servizio, devono mettere a disposizione il personale necessario (almeno un autista e n. 04 necrofori) per la movimentazione del feretro, fino alla consegna al personale del cimitero e per la conduzione dei mezzi. Detto personale deve essere dotato di decorose divise (una invernale ed una estiva) da sostituirsi periodicamente.

2. Tutto il personale, nell'adempimento delle proprie mansioni, dovrà tenere un contegno corretto e dignitoso, come si conviene alla natura del servizio stesso. Le imprese che svolgono il servizio nel Comune si impegnano, a richiesta dell'amministrazione comunale a sostituire eventuali dipendenti risultanti non idonei.

3. Le imprese autorizzate sono tenute ad osservare per tutto il personale, con onere a loro totale carico, le norme derivanti da leggi, regolamenti, decreti e contratti nazionali ed integrativi di lavoro e qualsiasi altra disposizione vigente in materia di lavoro. Analogamente restano a loro carico tutti gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro.

### **Articolo 65 - Responsabilità verso terzi.**

1. Le imprese autorizzate a norma del presente Regolamento sono direttamente responsabili verso terzi ed anche verso il Comune degli eventuali danni di qualsiasi natura, sia a cose, sia a persone, causati nello svolgimento del servizio. L'Amministrazione declina ogni responsabilità al riguardo.

### **Articolo 66 - Controlli sui Trasporti Funebri.**

1. I trasporti funebri sono, di norma, sottoposti alla vigilanza ed al controllo dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
2. L'Amministrazione comunale esercita, tramite il Comando di Polizia Municipale ed anche altri addetti, il controllo sui servizi di trasporto funebre effettuati nell'ambito del territorio comunale.
3. Periodicamente e comunque prima dell'inizio del trasporto funebre il dipendente Comando di Polizia Municipale verifica che l'impresa esecutrice sia fornita della documentazione prevista nel presente regolamento.
4. L'impresa esecutrice il trasporto funebre dovrà dimostrare preventivamente agli organi competenti di aver provveduto al pagamento del diritto fisso di cui all'articolo 11, salvo quanto stabilito a riguardo nello stesso articolo.

#### **Articolo 67 - Trasporto Funebre: Cauzione Definitiva.**

1. A garanzia degli obblighi derivanti dal presente Regolamento, dell'eventuale risarcimento danni causati da inadempienze o da cattiva esecuzione dei servizi, le imprese autorizzate sono tenute a prestare una cauzione definitiva quantificata dalla G.M. e da costituirsi nei modi di legge.
2. Le imprese autorizzate si obbligano a reintegrare la cauzione definitiva prestata ogni qual volta l'Amministrazione l'avesse dovuta utilizzare in tutto o in parte per penalità, o per altre finalità contemplate nel presente Regolamento. La cauzione resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi derivanti dall'autorizzazione di cui all'articolo 18 del presente Regolamento e lo svincolo è disposto dal responsabile del servizio non prima della prevista scadenza dell'autorizzazione.

#### **Articolo 68 - Trasporto Funebre: Autorizzazione comunale, durata e modalità.**

Al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio del servizio di trasporti funebri le imprese interessate dovranno produrre la seguente documentazione:

1. Domanda indirizzata al Comune di Meta in cui, oltre ai dati identificativi della ditta, deve essere indicato il nominativo del responsabile preposto al servizio dei trasporti nel Comune di Meta.

Nella stessa richiesta devono, altresì, essere indicati i recapiti telefonici del responsabile ed anche un numero di fax, costantemente presidiato, ove indirizzare eventuali comunicazioni urgenti del Comune o dell'utenza.

2. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante della ditta con cui espressamente si dichiara:

- Di accettare integralmente le norme contenute nel presente Regolamento e tutte le altre norme superiori vigenti in materia e di non trovarsi nelle condizioni ostative previste nel successivo articolo 20;
- Di impegnarsi ad effettuare, su invito scritto del responsabile del servizio, i trasporti funebri a carico dell'Amministrazione accettando di eseguirli con le modalità previste nel presente Regolamento ed ai prezzi dei funerali con prestazioni standardizzate;
- Di garantire, per ogni servizio di trasporto commissionato l'impiego di un numero di dipendenti non inferiore a cinque, di cui uno con le mansioni di autista o cocchiere e quattro con le mansioni di necroforo;
- Di garantire, a richiesta degli utenti, i trasporti standardizzati previsti nell'articolo 3 del Codice Deontologico delle Imprese Funebre allegato alla Legge Della Regione Campania n.12 del 24 novembre 2001 ed ai prezzi comunicati con separato atto allegato alla presente e, comunque, tenuti in esposizione costante a disposizione degli aventi diritto, nella stessa sede dell'impresa e in qualsiasi altro luogo di contrattazione;
- Di impegnarsi ad accettare senza riserve eventuali modifiche nelle modalità di svolgimento dei cortei funebri decisi dall'Amministrazione Comunale;
- Di impegnarsi a produrre al competente ufficio comunale, entro trenta giorni dalla presente, la documentazione comprovante il possesso di tutti i requisiti previsti dal Regolamento Comunale in materia di trasporti funebri e che dà titolo all'autorizzazione.

3. Copia del Codice Deontologico delle Imprese Funebri allegato alla Legge Della Regione Campania n. 12 del 24 novembre 1991, sottoscritto, per accettazione integrale, dal legale rappresentante della ditta.

4. Copia del listino prezzi della ditta richiedente per i funerali con prestazioni standardizzate di cui all'articolo 3 del citato Codice Deontologico delle Imprese Funebri allegato alla Legge Regionale 12/2001, per tutte le tipologie di trasporti ivi contemplate.

5. La cauzione definitiva indicata al precedente art. 17 comma 1.

L'autorizzazione é concessa dal Sindaco, previa verifica dei requisiti richiesti. L' eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato ed, in tal caso, dovrà essere restituita la cauzione eventualmente prestata.

Nei casi di domande incomplete il Sindaco provvederà a richiedere le necessarie integrazioni da fornirsi nel termine di trenta giorni; trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende negata.

L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data del rilascio, ed é rinnovabile a presentazione di nuova istanza.

### **Articolo 69 - Documentazione.**

Entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente, l'impresa interessata, a pena di revoca della stessa deve presentare la seguente documentazione:

1) Licenza di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 115 T.U.L.P.S. per l'agenzia d'affari e Commissioni inerenti ad impresa funebre;

2) Licenza amministrativa, o comunicazione di apertura di esercizio di vicinato, per la fornitura di casse funebri ed articoli funerari qualora, oltre ai trasporti, si intenda fornire anche tutti gli altri servizi relativi alle onoranze funebri;

3) Certificato di iscrizione della ditta al registro C.C.I.A.A. per l'attività di trasporto funebre;

4) Documentazione attestante la disponibilità continuativa sulla base di titolo legittimo di rimessa per il ricovero dei carri funebri e dello stallaggio dei cavalli, avente i requisiti di idoneità di cui all'articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (copia contratti di fitto o copia titoli di proprietà);

5) Copia autentica dei libretti di circolazione degli automezzi impegnati nel servizio unitamente alle copie autentiche dei relativi contratti di assicurazioni per la RCA e copia delle attestazioni di idoneità sanitaria rilasciata dall'ASL competente.

### **Articolo 70 - Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre.**

1. Costituiscono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 18, le seguenti situazioni, se gravanti sul titolare o sul legale rappresentante:

a) sentenza penale definitiva di condanna per reati non colposi, a pena detentiva superiore ai due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o dall'interdizione dagli uffici direttivi dell'impresa, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;

b) procedura fallimentare o liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142-143-144 delle disposizioni approvate con Regio Decreto 16/03/1942, N. 267;

c) misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27/12/1956, N. 1423, come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge 3 agosto 1988 N. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;

d) misure di sicurezza di cui all'art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;

e) misure di prevenzione disposte ai sensi della Legge 31 marzo 1965, N. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;

f) sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513bis del codice penale;

g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;

h) interdizione di cui all'art. 32 bis del codice penale;

i) incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente.

### **Articolo 71- Sanzioni. Sospensione e revoca dell'autorizzazione.**

1. Per l'inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che l'infrazione non sia contemplata e punita da norma di rango superiore, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 7/bis del Decreto Legislativo 267/2000. In caso di recidiva, oltre alla sanzione pecuniaria predetta, può essere disposta la sospensione temporanea dell'attività per un periodo che va, a secondo della gravità dell'infrazione, da un minimo di un mese ad un massimo di tre mesi.

2. La sospensione disposta per tre volte nell'arco di un biennio alla stessa ditta comporta in automatico la revoca dell'autorizzazione comunale.

3. Le condizioni ostantive di cui al precedente articolo 21, se insorgono in capo al titolare o legale rappresentante di una ditta già autorizzata, comportano la revoca dell'autorizzazione stessa.

4. L'autorizzazione sarà ancora revocata per inosservanza al divieto di cessione e per mancata integrazione della cauzione di cui

l'Amministrazione, per i motivi predetti, abbia deciso di avvalersi, in tutto o in parte.

5. In tutti i casi di sospensione o di revoca sopra previsti, il provvedimento dovrà essere notificato, a cura del Responsabile del Servizio, con lettera raccomandata A.R. o tramite messo comunale notificatore, alle imprese interessate con assegnazione di un termine non inferiore a giorni 15 per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, il Responsabile del Servizio, valutate le eventuali controdeduzioni presentate a discarico, adotterà i provvedimenti opportuni notificandoli nei modi previsti dalla Legge alla ditta interessata.

### **Articolo 72 - Divieto di cessione dell'autorizzazione.**

1. E' vietata la cessione del servizio in oggetto da parte delle imprese funebri autorizzate. In caso di difetto il Comune incamererà integralmente la cauzione versata e procederà all'immediata revoca dell'autorizzazione, fatta salva ogni ulteriore azione in difesa degli interessi del Comune.

2. In caso di compravendita o di successione ereditaria, il subentrante dovrà richiedere nuovamente il rilascio dell'autorizzazione come previsto dal presente Regolamento.

### **Articolo 73 - Obblighi delle Imprese funebri.**

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione, nessuna esclusa, sono ad esclusivo carico delle singole imprese autorizzate, così pure ogni altra spesa inerente l'espletamento del servizio in oggetto, con rinuncia pertanto al diritto di rivalsa a qualsiasi titolo nei confronti del Comune.

### **Art. 74- Introduzione nel paese di cadaveri provenienti da uno stato non aderente alla convenzione**

Per l'introduzione nel Paese di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione dei cadaveri deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

a) di una certificazione della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni previste;

b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate;

c) autorizzazione alla sepoltura dell'autorità competente del Paese di estradizione;

d) certificato medico dal quale risulti la causa di morte.

L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra la richiesta telegraficamente o

con sistema telematico adeguato e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli Affari Esteri, al Sindaco del Comune dove il cadavere e' diretto, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri.

#### **Art. 75 - Estradizione di cadaveri diretti verso uno stato non aderente alla convenzione**

Per l'estradizione dal Paese di cadaveri diretti verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Sindaco del Comune dove e' avvenuto il decesso, corredata dei seguenti documenti:

- a) estratto dell'atto di morte ;
  - b) certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate e disposizioni di cui agli artt. 30 e 32 del D.P.R. 10. 9. 1990 n. 285 nel caso di morte per malattia infettiva diffusiva anche quanto previsto nel caso specifico,
  - c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate;
  - d) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto;
  - e) autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.
- Il Sindaco ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Sindaco del Comune di frontiera attraverso la quale il cadavere dovrà transitare.

Nel concedere l'autorizzazione il Sindaco agisce come delegato del Ministero della sanità.

#### **Art. 76 - Duplice cassa per il trasporto**

Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, i cadaveri devono essere racchiusi in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

La cassa metallica o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro, nel senso della larghezza, con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo deve essere saldamente congiunto alle pareti con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con un mastice idoneo.

La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate mediante chiodi o viti. Qualora la cassa metallica sia interna, ma dotata di valvola o altro dispositivo omologato atto a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione, la cerchiatura è superflua. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti meno di 100 km., salvo il caso previsto dall'art. 25 DPR 285/90 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito del cadavere al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

## **CAPO IX - TRASPORTO DI CADAVERI DA E PER LO STATO DELLA CITTÀ' DEL VATICANO**

Modalità date dalla convenzione stipulata tra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano con apposita convenzione del 1938

### **Art. 77 - Rinvio alla convenzione tra la santa sede e l' Italia.**

Il trasporto dei cadaveri da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione tra la Santa Sede e l'Italia.

## **CAPO X – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### **Art. 78 - Funzioni - Licenza**

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei familiari, possono:
  - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto sia presso gli uffici del comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
  - fornire feretri e accessori relativi;
  - occuparsi della salma;
  - effettuare il trasporto di salme all'interno del comune o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

I soggetti muniti della sola comunicazione di esercizio di vicinato per il commercio in posto fisso, generi non alimentari per la vendita di casse funebri e articoli funebri, nonché i soggetti muniti della sola autorizzazione di agenzia di affari per il disbrigo delle pratiche conseguenti al decesso di persona, di cui all'art. 115 T.U.L.P.S., potranno svolgere rispettivamente la sola vendita di casse funebri al dettaglio ed al solo svolgimento delle relative pratiche amministrative, adempiendo esclusivamente agli obblighi previsti dalle rispettive autorizzazioni in proprio possesso. Gli stessi soggetti, anche se in possesso di entrambe le autorizzazioni richiamate, non possono svolgere il trasporto funebre, in quanto non in possesso dell'autorizzazione comunale prevista. Solo i soggetti muniti di specifica autorizzazione allo svolgimento del trasporto funebre, poiché debitamente formati, organizzati ed autorizzati, potranno svolgere il trasporto funebre e precisamente: prelevare la salma, ricomporla, adagiarla nella cassa funebre, identificarla, sigillarla nella bara, trasportarla e consegnarla a destinazione con i mezzi necessari, redigendo la documentazione prevista.

### **Art. 79 - Divieti**

1. È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## **CAPO XI DISPOSIZIONI VARIE**

### **Art. 80 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

1. All'interno dei Cimiteri del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli uomini illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

### **Art. 81 - Mappa**

1. Presso l'ufficio Servizi Cimiteriali è tenuto il registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

### **Art. 82 - Annotazioni di mappa**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

### **Art. 83 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10 09.90 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

#### **Art. 84 - Schedario dei defunti**

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. L'ufficio, sulla scorta del registro, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

a) le generalità del defunto;

b) il numero della sepoltura di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente Regolamento

#### **Art. 85 - Scadenario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

**CAPO XII**  
**NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 86 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. I famigliari dei defunti che occupano una sepoltura privata illegittimamente devono, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, provvedere all'acquisto di apposita sepoltura ed attivare a proprie spese il trasferimento della salma.
5. In caso alla scadenza del termine di cui sopra non fossero disponibili sepolture per il trasferimento lo stesso termine può essere prorogato fino alla effettiva disponibilità.
6. Gli adempimenti relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente

**Art. 87 - Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

**Art. 88 - Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria**

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, spetta al Funzionario Responsabile dell'ufficio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano alla Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi degli artt. 42, 48 e 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

### **Art. 89 - Concessioni pregresse**

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

### **Art. 90 - Rimesse dei carri funebri - Norma transitoria**

Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10/9/90, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore

### **Articolo 91 - Abrogazione di precedenti disposizioni.**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le norme con esso contrastanti.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

1. Il Testo Unico Delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante "Approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria".
3. Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile".
4. La legge Regionale della Regione Campania 24 novembre 2001 n. 12, recante: "Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie".